

Il Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Sezione specializzata imprese

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Raffaella Simone

Presidente

dott. Nicola Magaletti

Giudice

dott.ssa Assunta Napoliello


Giudice rel.

all'esito dell'udienza del 1.3.2021, dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza celebrata con le modalità di cui all'art. 221, co. IV, dl. 34/2020 conv. in l. 77/2020, ossia con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;

letti gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che:

- l'art. 2409 c.c. delinea un procedimento non contenzioso e di volontaria giurisdizione, a tutela di un interesse generale all'ordinato svolgimento dell'attività economica, essendo finalizzato a ripristinare la regolare amministrazione della società, e, solo in via indiretta, tutela l'interesse dei soci e dei creditori; il presupposto di applicabilità dell'art. 2409 risiede nel fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto, anche senza dolo o colpa, gravi irregolarità nella gestione, che possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate. Ai fini dell'instaurazione del procedimento, chi ricorre deve, pertanto, manifestare un fondato sospetto, fornendo indizi obiettivi tali da rendere verosimile la denuncia, senza, tuttavia, essere tenuto a provare pienamente l'irregolarità denunciata nella sua materialità, la quale deve, invece, essere accertata attraverso il controllo giudiziario;
 - le gravi irregolarità nella gestione, a loro volta, devono essere attuali al momento in cui si richiede l'intervento del Tribunale, non essendo consentita l'adozione di provvedimenti da parte del Tribunale se esse abbiano già esaurito tutti i loro effetti, possono consistere nel compimento o nell'omissione di atti che comportino una violazione delle norme di legge o dello statuto o delle regole di prudenza e avvedutezza o di corretta amministrazione e conservazione del patrimonio sociale. Il comportamento denunciato deve, inoltre, essere valutato nell'ambito dell'intera attività della società, essendo priva di rilievo l'eventuale illegittimità di singoli atti, impugnabili anche in via autonoma;
 - la legge prevede, poi, espressamente, che il giudice, a fronte di una grave irregolarità, deve valutare se essa possa arrecare danno alla società o a una o più società controllate. Tale elemento, introdotto dalla riforma del 2003 ma ritenuto necessario anche dalla giurisprudenza precedente alla novella, rende rilevante l'irregolarità purché essa possa determinare un danno anche solo potenziale alla società, e non anche un pregiudizio effettivo.
- 

- conseguentemente, all'esito della riforma del 2003, le gravi irregolarità valutabili ai fini dell'applicazione dei rimedi previsti dall'art. 2409 devono riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori, devono rivestire il carattere dell'attualità, devono assumere un carattere dannoso, nel senso che deve trattarsi di violazioni di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e di conseguenza agli interessi dei soci e dei creditori sociali o un grave turbamento dell'attività sociale;

ritenuto, che il procedimento di denuncia al tribunale non è sottoposto a preclusioni assertive o probatorie né ad una rigorosa corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

che, alla luce delle circostanze dedotte dal ricorrente socio ed indicate, nelle note di udienza del 5.1.2021 (cfr. pag. 9) e 24.2.2021 e che riguardano, in particolare, l'omesso esercizio dei diritti sociali nella controllata s.r.l., tali da giustificare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2409 cod. civ.;

che, per i motivi suesposti, appare opportuno che l'ispettore giudiziale già nominato integri la propria relazione, con mandato a quest'ultimo di depositare la sua relazione conclusiva entro la data fissata in dispositivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 2409 c.c.,

Ordina all'ispettore nominato dott. _____ di integrare la relazione ispettiva già depositata e proceda all'esame della amministrazione della società, accertando l'eventuale l'esistenza di irregolarità contabili o amministrative e indicando, in caso positivo, gli interventi correttivi necessari, provvedendo entro il 14.5.2021 al deposito della relazione conclusiva.

Fissa per la verifica delle attività ispettive l'udienza del 24.5.2021

Si comunichi anche all'ispettore.


Così deciso nella camera di consiglio della IV sezione del tribunale in data 8.3.2021

Il giudice rel. est.

Assunta Napoliello

Il Presidente

Raffaella Simone



23/3/2021
Dott. _____
C. I. L.

